

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI
CETACEI (CIRCE)**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 11.6.2014;

E

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Gianmaria AJANI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 28.9.2015;

L'Università degli Studi di Padova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Rosario RIZZUTO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 26.1.2015;

L'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Fabrizio MICARI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 21.7.2015;

L'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Angelo RICCABONI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 25.5.2015.

PREMESSO CHE

tra gli Atenei di Torino, Politecnico di Torino, Padova, Siena, Palermo e Genova è stata stipulata, in data 4.6.2009, la convenzione istitutiva del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) per il periodo dal 4.6.2009 al 3.6.2014;

è interesse delle sopracitate Università sia consolidare e allacciare nuovi rapporti di collaborazione scientifica con altre Università italiane – in particolare con quella di Genova – sia continuare gli studi sull'ambiente marino, tradizionalmente ed attualmente condotti in questo Ateneo, e di collaborare con gruppi di ricerca appartenenti ad Atenei europei ed extra-europei;

nel corso degli anni, le collaborazioni tra i vari Atenei che verranno coinvolti nel Centro sono state numerose e/o sono attualmente in corso, per:

- attività di ricerca su vari aspetti della biologia ed ecologia dei cetacei;
- collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca;
- accoglienza di studenti nell'ambito di attività di tirocinio ed elaborazione di tesi;
- cooperazione nell'ambito di attività di divulgazione scientifica sui cetacei;

sono evidenti le motivazioni sottese alla decisione di stipulare la convenzione:

- costituire un gruppo di riferimento a livello nazionale per gli studi sui cetacei;

- condividere le conoscenze e le competenze nell'ambito di attività di ricerca;
- sviluppare progetti di ricerca scientifica da presentare nell'ambito nazionale ed internazionale;
- promuovere scambi di competenze a supporto della didattica universitaria;
- consolidare una rete di collaborazioni tra enti universitari di cui potranno beneficiare gli studenti nell'ambito del loro percorso formativo;
- promuovere attività di divulgazione scientifica mediante l'organizzazione di conferenze e *workshop*;

visto lo schema tipo di convenzione istitutiva di centro interuniversitario con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, approvato dal relativo consiglio di amministrazione in data 23.10.2013;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e della IX disposizione transitoria comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato tramite convenzione istitutiva il centro interuniversitario di Ricerca sui Cetacei (CIRCE), nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

2. Sono promotori del Centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle

Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel campo della biologia, ecologia, etologia, eco-tossicologia, patologia, genetica di popolazione, genetica ecologica dei cetacei, ed anche nel settore delle tecnologie applicate al loro studio, monitoraggio e conservazione;

b) focalizzare le sue attività di ricerca su argomenti inerenti la conoscenza, la conservazione e la gestione degli habitat marini e delle specie in esso presenti con riferimento alle normative Europee di protezione;

c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;

d) progettare attività di ricerca rispondendo – per il tramite degli Atenei convenzionati - a bandi proposti da Enti pubblici e privati, in sede nazionale ed internazionale;

e) attivare un *network* europeo al fine di promuovere iniziative di ricerca comuni e di creare piattaforme di interesse finalizzate alla richiesta di finanziamenti in ambito europeo;

f) promuovere iniziative e occasioni di diffusione dei risultati scientifici;

g) offrire adeguato supporto alla didattica in materia sia mediante la promozione dell'attivazione/del mantenimento di corsi tematici all'interno di Corsi di Laurea sia favorendo scambi di studenti tra gli Atenei per *stage* tematici;

h) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;

i) istituire borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;

l) favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

2. Il centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei dipartimenti delle Università aderenti.

3. Il centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

4. I risultati delle attività di ricerca svolte dal centro dovranno essere attribuiti ai dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei dipartimenti interessati.

Art. 3 - Sede e attività del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il dipartimento DISTAV supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Le Istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del centro attraverso il sostegno di specifici progetti.

5. Il rettore dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del dipartimento e al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e recessi

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che intendono recedere dal centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata, o tramite posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di recesso. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa

presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 – Organizzazione del centro

1. L'organizzazione del centro si articola in:

- a) consiglio scientifico;
- b) direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto da n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca,

e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza, per quanto di competenza, le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del dirigente dell'area per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova, che sono successivamente approvate dal consiglio del dipartimento di supporto amministrativo e contabile del centro, e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale della sede amministrativa;

e) propone, per quanto di competenza, le convenzioni e i contratti attivi con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, per la successiva deliberazione del consiglio del dipartimento di supporto amministrativo e contabile del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli Studi di Genova, le ri-

chieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assen-

za del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. E' facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
 - c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa o, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-

patrimoniale. Le convenzioni e i contratti attivi sono stipulati dal direttore del dipartimento di supporto amministrativo e contabile del centro e dal relativo direttore con firma congiunta;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) propone al consiglio scientifico, secondo quanto previsto all'art. 6, il vicedirettore;

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito al consiglio scientifico, per il tramite del/dei rappresentante/i della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimo-

niale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti.

Il centro non ha autonomia negoziale. Le convenzioni e i contratti attivi sono stipulati dal direttore del dipartimento di supporto amministrativo e contabile del centro e dal relativo direttore con firma congiunta. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione - per il tramite dell'Ateneo sede amministrativa - a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati - su base facoltativa - dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. Eventuali contributi finanziari degli Atenei aderenti dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni universitarie.

La gestione dei finanziamenti è affidata al dipartimento di supporto amministrativo e contabile del centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del centro graveranno sulle risorse del centro stesso.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e, finché vigenti, secondo le linee operative transitorie

per la contabilità economico-patrimoniale.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro e dall'economista dell'Università sede amministrativa del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di

amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicando la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di aderenti, gli organi di governo degli Atenei convenzionati deliberano la destinazione dei beni acquisiti dal centro, su proposta del consiglio scientifico, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli Studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione

sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico.

Art. 14 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato

con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro) rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle delibera-

zioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le dovute cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore

di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al

precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente conven-

zione si insedia l'organizzazione interna, di cui all'art. 5, del centro.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa si applicano le disposizioni delle relative linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto si compone di n. 14 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112, 00 (centododici), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Prof. Paolo COMANDUCCI)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Gianmaria AJANI)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Rosario RIZZUTO)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Fabrizio MICARI)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Angelo RICCABONI)

ALLEGATO A

DOCENTI ADERENTI SUDDIVISI PER ATENEIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita

(DISTAV)

- BAVESTRELLO Giorgio
- BO Marzia
- CHIANTORE Mariachiara
- MANDICH Alberta
- MASINI Maria Angela
- PETRILLO Mario
- PISANO Eva
- VASSALLO Paolo

Dipartimento di fisica (DIFI)

- TAIUTI Mauro Gino

Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)

- DAVOLI Franco
- TRUCCO Andrea
- ZAPPATORE Sandro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi

- GAMBA Marco
- GIACOMA Cristina

- PESSANI Daniela

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di biomedicina comparata ed alimentazione

- BALLARIN Cristina
- COZZI Bruno
- GELAIN Maria Elena
- MAZZARIOL Sandro
- PERUFFO Antonella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche

- ARCULEO Marco
- ARIZZA Vincenzo
- LO BRUTTO Sabrina

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Dipartimento di scienze fisiche della terra e dell'ambiente

- MARSILI Letizia